Aggiornamento contabile e fiscale

LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI ED IRAP. LE NOVITÀ DEI MODELLI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

FRANCO VERNASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

i Webinar by Directio

WEBINAR > Le dichiarazioni 2021: novità e adempimenti

A cura dell'ODCEC di Torino

1 Ottobre 2021

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Inquadramento generale

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni

L' art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva particolarmente vantaggiosa nella misura del 3 per cento. Il saldo attivo della rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge e può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Inquadramento generale

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

Ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

Le disposizioni in materia di riallineamento, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolato in una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata.

Gli effetti della rivalutazione nella dichiarazione dei redditi

Gli effetti della rivalutazione e i quadri interessati

- Opzione civilistica – adempimenti assolti con annotazioni nell'inventario e in nota integrativa;
- Opzione anche fiscale – articolata compilazione e monitoraggio dei seguenti quadri della dichiarazione dei redditi:

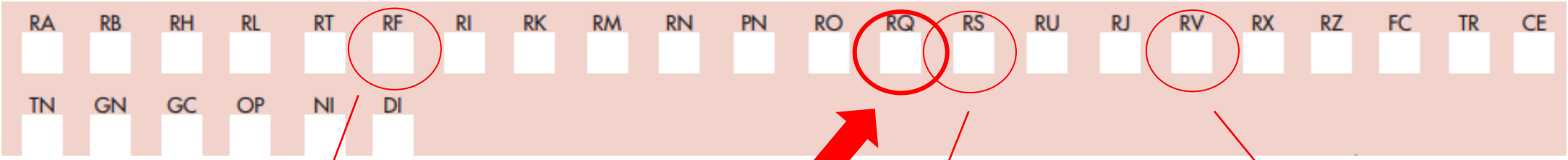

Da compilare in ipotesi di assenza di riconoscimento fiscale oppure quando l'ammortamento civilistico è superiore a quello fiscale – da riprendere quota ammortamenti indeducibili

Rilevazione l'iscrizione di una riserva di patrimonio netto in sospensione d'imposta come contropartita della rivalutazione (da rilevare al netto dell'imposta sostitutiva)

La rivalutazione riverbera i suoi effetti anche sul quadro RV – riconciliazione dati di bilancio e fiscali – in considerazione del fatto che la decorrenza degli effetti fiscali è il periodo di imposta 2021, mentre per le plusvalenze è il 2024

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Nel quadro RQ della dichiarazione dei Redditi SC 2021, sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della "*Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni*" (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la "*Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale*" (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

SEZIONE XXIV **Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020**	**RQ100**	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta		
				1 ,00	3%	2 ,00		
	RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni		,00	3%	,00		
	RQ102			Totale imposte		Prima rata		
				1 ,00		2 ,00		
	RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata		
			1 ,00	10%	2 ,00	3 ,00		
SEZIONE XXV **Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale**	**RQ110**	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata		
			1 ,00	10%	2 ,00	3 ,00		

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Sezione XXIV del quadro RQ - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni

La sezione XXIV del quadro RQ deve essere compilata dai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e che, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile, si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, nonché della previsione di cui all'art. 14, com. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 riguardante la possibilità di riallineare anche l'avviamento e le altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare, nel rigo **RQ100** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e alle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 3% dell'ammontare di colonna 1.

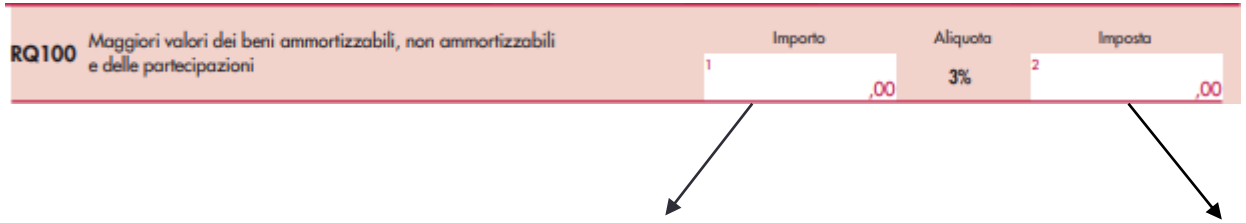

Importo della rivalutazione

Imposta sostitutiva

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Il rigo **RQ101** va compilato dai soggetti che hanno optato per il riallineamento e che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, a condizione che i relativi beni, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

A tal fine va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e alle partecipazioni, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 3 per cento dell'ammontare di colonna 1.

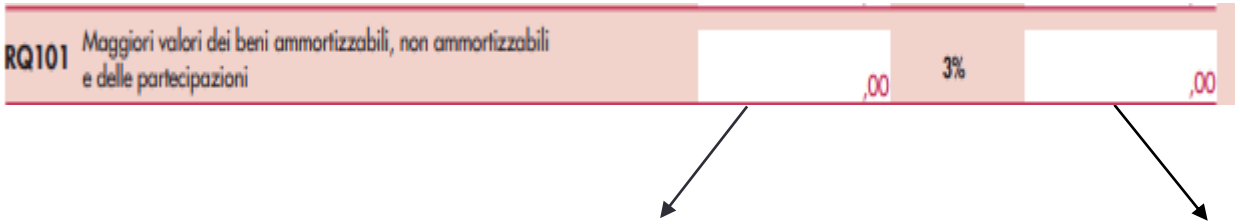

Importo del riallineamento **Imposta sostitutiva**

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Nel rigo **RQ102**, **colonna 1**, va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei righi RQ100 e RQ101. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In tal caso, in **colonna 2**, va indicato l'importo della prima rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva, che può essere compensata, va utilizzato il codice tributo 1858.

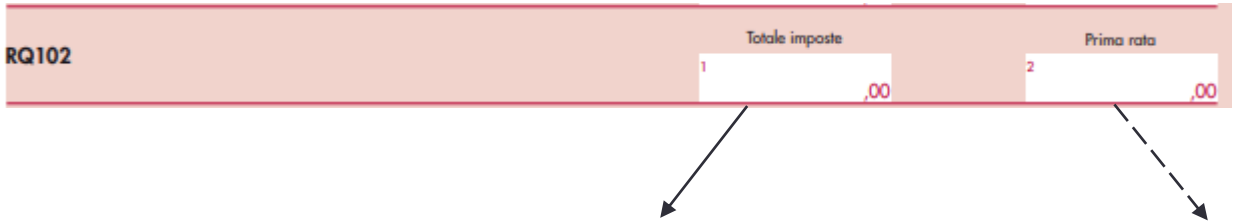

Imposta sostitutiva complessiva

Importo della prima rata
(da compilare solo in caso di versamento rateale)

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Il rigo **RQ103** è riservato:

- ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante;
- ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d'imposta ai fini fiscali.

L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo. Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo 1857.

Nel rigo **RQ103**, in **colonna** 1, deve essere indicato l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'importo di colonna 1. In caso di versamento rateale, in **colonna 3** va indicato l'importo della prima rata.

Importo da liberare dal vincolo di sospensione **Imposta sostitutiva 10%** **Importo della prima rata**

ATTENZIONE: il presente quadro andrà compilato soltanto in caso di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione o della riserva vincolata.

Compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi relativo alla rivalutazione e al riallineamento

Sezione XXV del quadro RQ - Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

I soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione gratuita del settore alberghiero-termale (art. 6-bis, Dl 23/2020) non devono compilare alcun quadro con riferimento ai maggiori valori iscritti in bilancio i quali hanno automatico riconoscimento fiscale. Solo qualora si intenda affrancare la riserva di rivalutazione pagando l'imposta del 10% si dovrà compilare l'apposita sezione XXV del modello.

Nel rigo **RQ110**, in **colonna 1**, va indicato l'importo del saldo attivo della rivalutazione o della riserva in sospensione d'imposta da assoggettare ad imposta sostitutiva e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10% dell'importo di colonna 1. In caso di versamento rateale, in colonna 3 va indicato l'importo della prima rata. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1859.

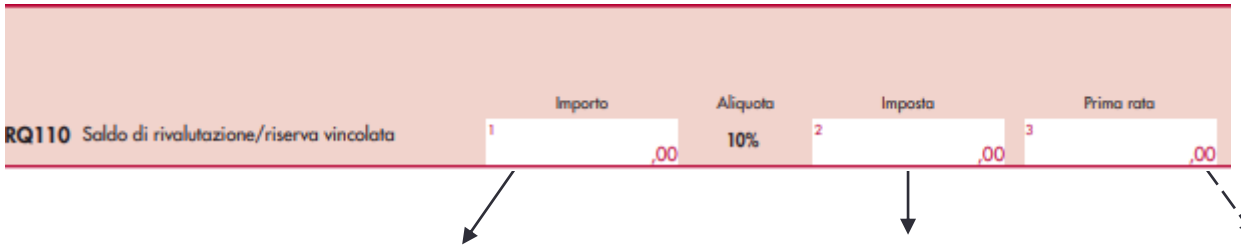

Saldo attivo della rivalutazione **Imposta sostitutiva 10%** **Importo della prima rata**